

VERBALE D'INTESA

Il giorno 17 dicembre 2002, presso gli Uffici dell'Inail di P.le Pastore n.6 Roma, la Delegazione dell'Ente e le Organizzazioni sindacali si sono incontrate per procedere all'esame della regolamentazione interna dell'istituto delle "assegnazioni temporanee" di cui all'art. 41 del Ccnl 14 marzo 2001 (c.d. code contrattuali).


Le parti, in proposito, concordano sui criteri di regolamentazione contenuti nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente verbale.

Casi di eccezionale gravità saranno valutati anche in deroga ai citati criteri.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL v. note e verbale *Rubino*
CISL *Severino*
UIL *Augusto Della Manna*
CSA di Cisl/Fial *fins*
R.d.B. v. note e verbale *Ramp*

LA DELEGAZIONE



CRITERI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

PREMESSA

Le assegnazioni temporanee del dipendente, vengono autorizzate in relazione a quanto disposto dall'art.41 del CCNL che autorizza gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative, a concedere, a domanda, per gravi e comprovati motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità organizzativa, rinnovabile una sola volta, senza corresponsione di indennità o rimborso spese.


1) Istruttoria

Ai fini di cui sopra, il dipendente interessato dovrà produrre apposita domanda al Dirigente dell'Unità di appartenenza corredata dalla documentazione relativa ai motivi per i quali viene richiesta l'assegnazione temporanea, con l'indicazione sia in ordine di preferenza delle Strutture ove intenderebbe prestare temporaneamente servizio sia in ordine al periodo richiesto (in termini di decorrenza e in termini di durata).

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in forma riservata, viste le disposizioni in materia di trattamento di dati sensibili contenuti nella Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

La suddetta istanza, corredata dei relativi allegati, sarà inviata - con motivato parere del Responsabile della Struttura Centrale/Regionale (ovvero dell'Avvocato Generale o del Coordinatore Generale della specifica Consulenza Professionale Centrale) che tenga conto sia delle esigenze organizzative/funzionali della Struttura ove è incardinato il richiedente sia della congruità della durata della temporanea assegnazione ad altra Struttura - a questa Direzione Centrale, che acquisirà il parere del Responsabile della Struttura Centrale/Regionale, che dovrebbe ricevere temporaneamente la risorsa, il quale dovrà esprimersi in ordine alla possibilità di utilizzo della risorsa stessa nel proprio ambito di competenza.

Esaurita tale fase istruttoria, il Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane decide sull'accogliibilità o meno dell'istanza, dandone comunicazione all'interessato tramite la Struttura di appartenenza.



2) Richieste di proroga

Allo scadere del periodo di assegnazione temporanea concesso l'interessato è tenuto a rientrare presso l'Unità di appartenenza.

Eventuali richieste di proroga, che potranno essere eventualmente accordate nel rispetto del limite previsto nel citato art.41, dovranno essere formulate con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del periodo di assegnazione temporanea, onde attivare tempestivamente la medesima procedura di cui al punto 1).

3) Ulteriori richieste

Coloro i quali, per il medesimo motivo abbiano cumulato periodi di assegnazione temporanea per un totale di 12 mesi non potranno ripresentare nuove istanze analogamente motivate, per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell'ultimo periodo concesso.

4) Aspetti economici

Ai sensi di quanto stabilito dal citato art.41 al dipendente, per il provvedimento in questione non spetta alcuna corresponsione di indennità o rimborso spese legati alla temporanea movimentazione sul territorio.

Per quanto concerne il personale rivestente le posizioni ordinamentali pari o superiori a C3, si rappresenta che, per quanto concerne il connesso aspetto indennitario, tenuto conto che "l'indennità di funzione" è strettamente correlata all'effettiva titolarità di processo/sub-processo (e, per l'area informatica, di progetto), detto emolumento può essere mantenuto anche durante il periodo di assegnazione temporanea solo nel caso in cui alla risorsa messa a disposizione di altra Unità venga in tale lasso di tempo assegnata la responsabilità di un "processo"/"sub-processo" vacante del relativo titolare (ovvero, per l'area informatica, di uno specifico progetto).

5) Assegnazioni temporanee in ambito regionale

Quanto previsto ai precedenti punti è applicabile, altresì, alle assegnazioni temporanee, autorizzate in ambito regionale.

6) Personale destinatario

Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti di tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato, ad esclusione del personale Dirigente.



A series of handwritten signatures and initials, including the word "firm" and a circled "2".



**NOTA A VERBALE ALL'ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE
DELLE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE**

La Rappresentanza di Base non sottoscrive il presente verbale d'intesa, in quanto non condivide il contenuto del punto 6 del testo che riassume i criteri che regolano le assegnazioni temporanee, in cui si prevede l'applicazione del regolamento al solo personale assunto a tempo indeterminato.

Tale decisione risulta palesemente in contrasto con quanto previsto al comma 6, art. 16 del CCNL 1994-1997, non modificato da successive norme, che riconosce al personale assunto a tempo determinato lo stesso trattamento normativo ed economico del personale a tempo indeterminato.

Inoltre, al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, il comma 9, art.36 del CCNL 14 febbraio 2001 (Code Contrattuali), riconosce il trattamento normativo dei lavoratori a tempo determinato.

L'aver inserito infine, nel testo del verbale, la riserva di valutare, in deroga ai criteri dell'accordo, i casi di eccezionale gravità, oltre a discriminare il personale a tempo determinato ed i contratti di formazione e lavoro, risulta palesemente in contraddizione con l'istituto stesso delle assegnazioni temporanee, così come previsto dall'art. 41 delle citate Code Contrattuali, ove se ne prevede l'applicazione per rispondere a richieste del personale, suffragate da gravi e comprovati motivi.

Roma, 18 dicembre 2002

p. Coordinamento Nazionale RdB INAIL PI
Luigi Romagnoli

00144 ROMA - P.le G. Pastore, 6 - Tel. 06/54873570-1

Fax 06/5923202 e-mail: rdb@inail.it


NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. condivide la scelta di un regolamento per la disciplina delle assegnazioni temporanee così come disposto dall'art. 41 del CCNL.

Ritiene comunque che tale regolamento non può essere ristretto al solo criterio del tempo senza alcuna disciplina che permetta una chiara e trasparente graduatoria.

La Coordinatrice Nazionale

M. Vittoria Gioia



Rome, 17/12/02